

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Del Prof **Gervasi Maria Concetta**, nata a Cammarata il 23.09.1975, e residente a San Giovanni Gemini Via Circonvallazione 16, C.F. GRVMCN75P63B486N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. RBD GPP 68P01 G273N, Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Francesco Carità, C.F. pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it c.f. CRT FNC 86B01 A0890, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Ribaudo, nella via Mariano Stabile n.241, Palermo - cap. 90141, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it e francescocarita86@avvocatiagrigento.it;

CONTRO



Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, viale Trastevere 76 a, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

MIUR - USR per la Sicilia, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, in persona del dirigente pro - tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria, è stato assunta dal Ministero dell'Istruzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dal settembre 2004 presso l'ambito regionale per la Sicilia, Provincia di Palermo, con assegnazione presso l'Istituto Scolastico G. Bagnera di Bagheria, per la classe di concorso comune(all). Successivamente, ha partecipato alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, indicando tra



le prime scelte I.c. Melaco, nonché altre sedi della provincia di Agrigento (All).

In conseguenza della domanda ritualmente presentata tramite il servizio istanze-online, il Ministero ha venivano stilate la graduatorie ed attribuiti i punteggi.

Nello specifico, alla ricorrente venivano attribuiti ben 147 punti più 6 per il ricongiungimento, in Provincia di Agrigento.

Tuttavia, nonostante l'elevato punteggio consentisse di assegnarla nelle sedi delle province prescelte, il MIUR non ha inserito la ricorrente nella graduatoria di mobilità interprovincili, comunicandole che la domanda di mobilità non aveva avuto esito positivo.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico, in luogo di assegnare le sedi disponibilità alla mobilità interprovinciale e solo all'esito di questo provvedere alle immissioni in ruolo, ha invece, riservato alcuni posti della scuola primaria classe di concorso comune, proprio alle nuove immissione in ruolo.

Pertanto, in deroga alle normative generali e di settore, alcuni sedi disponibili sono state sottratti alla mobilità interprovinciale a scapito della ricorrente.



In particolare infatti, ben 16 posti sono stati assegnati alle immissioni in ruolo di docenti provenienti dalle GAE, mentre 3 di questi nell'ambito dei reclutamenti per docenti provenienti dalle G.M.(V. ALL).

Tra le sedi assegnate anche quelle indicate nella domanda di mobilità dalla ricorrente (Melaco, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca etc...).

Tale condotta è illegittima, e si chiede a questo'Ecc.mo Tribunale Adito si accogliere il ricorso per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I.

ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ A.S. 2019/2020 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE -- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INGISTIZIA MANIFESTA - ARBITRARIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO

La condotta dell'amministrazione sopra descritta risulta essere in palese contrasto con l'art. 470,



primo comma, del dlgs n. 297 del 1994, pertanto il ricorso risulta essere meritevole di accoglimento.

In particolare, infatti, l'amministrazione ha rigettato la domanda di trasferimento interprovinciale della sig.ra Gervasi, ritenendo che non vi fossero sedi disponibili da assegnare.

Dalla documentazione allegata al presente ricorso risulta *per tabulas* che l'amministrazione scolastica ha rimosso alcune sedi da quelle destinate alla mobilità per riservarla alle nuove immissioni in ruolo.

Ed infatti, in provincia di Agrigento, ben 19 posti sono stati sottratti alla mobilità interprovinciale per riservarli illegittimamente alle nuove assunzioni, tra queste anche quello presso I.c. Melaco (v. all).

Tale condotta è posta in violazione dell'art. 470 testo unico dell'istruzione il quale esplicitamente dispone che: *"specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il*



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

La norma su esposta è chiara nell'esporre che le immissioni in ruolo vadano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti successivamente alle fasi di mobilità interprovinciali.

Peraltro tale principio, è in piena sintonia con quanto disposto in termini generali dall'art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 laddove si specifica che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1".

Pertanto, la disciplina normativa sia con riferimento al settore dell'istruzione, sia più in generale nell'ambito del pubblico impiego, stabilisce il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni.

Pertanto, l'amministrazione, non può discrezionalmente destinare le sedi disponibili riservandole per le immissioni in ruolo, considerato che le procedure di mobilità hanno la precedenza sulle immissioni in ruolo.



A tal riguardo, giova rammentare che è di questo avviso anche la giurisprudenza di merito che, dovendo decidere in ordine a casi identici a quello in questione, dispone la precedenza della procedura di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo, stabilendo che "La previsione legislativa, quindi, accorda inequivocabilmente preferenza alle operazioni di mobilità territoriale (anche interprovinciale) rispetto alle immissioni in ruolo, che sono state ritenute dal legislatore residuali ed operanti esclusivamente all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili, con la conseguente preclusione per la pubblica amministrazione di riservare alle immissioni in ruolo l'assegnazione in via prioritaria e di prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità, ancorché interprovinciale" (Tribunale di Trapani sent. 277 del 01.07.2021).

È di questo avviso il Consiglio Di Stato che, con ordinanza n. 3722/2019, così dispone: "L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo



senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine" in senso conforme (**Tar Lazio decreti 3053-2020 e 3165-2020**).

Del medesimo avviso anche **questo Tribunale**, che aderendo anche all'orientamento già espresso dalla della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma n. 2478/2020; Trib. Trapani n. 275/2021; Trib. Palermo n. 2654/2021), chiamato a pronunciarsi su **fattispecie identica** a quella di cui è causa, con ordinanza ex art 700 cpc, emessa in data 29.08.2021, e pubblicata in data 30.08.2021, nell'ambito del giudizio nrg 1738-1/2021, ha stabilito: che "**la disciplina in oggetto, risulterebbe viziata da illegittimità nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto dall'art. 470 del D.lgs 297/1994 (che stabilisce, come si è visto, la priorità del completamento delle operazioni di mobilità**



professionale e territoriale rispetto alle
immissioni in ruolo), assegna alla sola mobilità
provinciale la priorità assoluta, riservando alla
mobilità interprovinciale e professionale il solo
50% dei posti disponibili residuali" (Tribunale di
Temini Imerese, ordinanza del 30.08.2021, nrg 1738-
1/2021) .

Alla luce di quanto sopra esposto, stante la
normativa di riferimento e le pronunce
giurisprudenziali suddette, è chiaro che la
procedura di mobilità ha la precedenza sulle
immissioni in ruolo.

Pertanto, essendo la sede I.c. Melaco vacante nel
momento della richiesta di mobilità interprovinciale
per l'a.s. 2019/2020 da parte della ricorrente,
questa non poteva essere destinata alle nuove
immissioni a ruolo ma andava assegnata alla Prof.
Gervasi, che ne aveva diritto prima delle procedure
di nuova assunzione.

E' evidente, infatti, che prioritariamente vanno
assegnate le sedi tramite procedura di mobilità
consentendo a chi è già inserito in ruolo di essere
trasferito e successivamente, qualora residuano
posti vacanti, è possibile adottare gli atti
amministrativi per le nomine in ruolo.



Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è chiaramente illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnato presso l'I.C. Melaco presso l'ambito provinciale di Agrigento, o comunque presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento che sono state destinate alla immissione in ruolo secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda.

II.

SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELL'ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

In ordine al *fumus boni iuris* si richiama quanto già espressamente nel motivo precedente.

Quanto al ***periculum in mora*** è evidente che la situazione verificata si crea un danno grave e irreparabile sia alla ricorrente che alla propria famiglia.

In particolare, va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie padre di due figli, rispettivamente di 8 e 12 anni, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare.

La lontananza, in particolare dalla famiglia comporta l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla



formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.

In particolare non può non assumere una valenza decisiva la circostanza che la ricorrente è madre di due bimbe di appena otto e dodici anni.

Dunque, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'erronea assegnazione presso la sede di Bagheria anzicchè in quella all'I.IC. Melaco in San Giovanni Gemini.

Peraltro è questo stesso Tribunale che, con ordinanza 16327/2019 del 03/10/2019, dovendo statuire in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* in casi identici a quello in questione, così dispone: *"Orbene, la valutazione della predetta condizione familiare (padre di prole inferiore ai 6 anni) - peraltro non contestata - fa ritenere che, nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, l'istante riceverebbe un imminente ed irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare"*.

Orientamento confermato anche nella recente ordinanza del 30.08.2021 nel giudizio rgn 1378-1/2021, che ha ad oggetto il trasferimento di un



docente proprio da Bagheria al territorio di San Giovanni Gemini.

È evidente, infatti, che la lontananza della sede lavorativa comporta per la Sig.ra Gervasi la necessità di assentarsi per quasi tutto il giorno.

Oltretutto, giova rammentare, che Bagheria dista più di 100 km da San Giovanni Gemini e, date le difficoltà per raggiungere i due comuni, ciò anche alla luce delle notorie e difficili, per usare un eufemismo, condizioni stradali dei collegamenti della Palermo - Agrigento, diventa seriamente complicato (se non impossibile) per la ricorrente spostarsi dalla sede lavorativa alla propria abitazione e adempiere ai propri obblighi di madre previsti dall'art. 143 c.c.

Per tutta questa serie di ragioni, considerato che nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, la ricorrente riceverebbe un imminente ed irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare le violazioni di legge come sopra riportate e accertare nel merito la presenza dei requisiti di legge al fine di emanare un provvedimento d'urgenza volto a evitare danni di ingente gravità alla ricorrente.



Inoltre, la ricorrente, proprio a seguito di tale situazione ormai di difficile risoluzione, ha maturato uno stato di ansia e stress che le rende impossibile l'utilizzo della macchina, con enormi difficoltà anche a continuare a svolgere l'attività lavorativa fuori dal proprio comune (V. certificazione allegata).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione all'esito della costituzione di controparte,

Conclude

perché l'on.le Giudicante, in accoglimento del presente ricorso, inaudita altera parte oppure, in subordine, a seguito della comparizione delle parti, voglia così provvedere:

-Preliminarmente, in via cautelare, ritenere e dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente, dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c., ed anche, previa disapplicazione ove occorra dell'O.m. n. 182 del 23.3.2020, dichiarare il diritto della sig.ra Gervasi all'assegnazione a partire dall'anno a.s. 2020/2021 presso la sede dell'I.C. Melaco, anche in soprannumero, in subordine presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento che sono state destinate alla immissione



in ruolo anziché alla mobilità 2020/2021, secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda, e per l'effetto condannare l'amministrazione a disporre il trasferimento;

-Nel merito, ritenere e dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente dichiarare ed anche previa, disapplicazione ove occorra dell'O.m. n. 182 del 23.03.2021, il diritto della sig.ra Gervasi all'assegnazione a partire dall'anno a.s. 2020/2021 presso la sede dell'I.C. Melaco, anche in soprannumero, o in subordine presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento che sono state destinate alla immissione in ruolo anziché alla mobilità 2020/2021, secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda, e per l'effetto condannare l'amministrazione a disporre il trasferimento.

- In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrenti a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

- In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1 c.p.c.,



(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia/Ambito Territoriale Provincia di Agrigento;

- Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione, i seguenti documenti:

- Domanda di trasferimento;
- avviso immissioni in ruolo da procedura concorsuale e da gae sedi 20.21;
- decreto assegnazione sedi GM e GAE
- Risultato Assegnazione Sede EEEE GM 2016 2020/2021;
- Elenco Sedi Assegnate Candidati Gae Ag;
- Ordinanza ministeriale n. 182/2020;
- Certificazione Stato di Famiglia



- Certificato Medico del 14.09.2021 Asp Agrigento,
Centro Salute Mentale San Giovanni Gemini.

Palermo, 14.09.2021

Avv. Giuseppe Ribaudo

Avv. Francesco Carità

